

**Determinazione n. 64/2010****LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 22 luglio 2010;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 24 ottobre 1955, n. 990 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1961, con il quale la Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

visto il conto consuntivo della Cassa suddetta, relativo all'esercizio finanziario 2009, nonché le annesse relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori, trasmesse alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Luigi Gallucci e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa per l'esercizio 2009;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2009 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della Cassa italiana di previdenza e di assistenza dei geometri liberi professionisti, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

Ordina che copia della determinazione, con annessa relazione, sia inviata al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

L'ESTENSORE

*f.to* Luigi Gallucci

IL PRESIDENTE

*f.to* Raffaele Squittier

PAGINA BIANCA

*RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLA CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI (C.I.P.A.G.L.P.), PER L'ESERCIZIO 2009*

SOMMARIO

PREMESSA. – 1. Notizie generali. – 2. Gli organi. – 3. Il personale. – 4. La gestione previdenziale e assistenziale. – 5. La gestione patrimoniale. – 6. La gestione economico-finanziaria. - 6.1. Considerazioni generali. - 6.2. Il bilancio tecnico. - 6.3. Lo stato patrimoniale. - 6.4. Il conto economico. - 6.5. Il rendiconto finanziario e la situazione amministrativa. - 6.6. Il bilancio consolidato. – Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

**PREMESSA**

La Corte dei conti riferisce al Parlamento sul risultato del controllo eseguito sulla gestione della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAGLP) per l'esercizio 2009, ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Il precedente referto, relativo all'esercizio 2008, è in Atti Parlamentari, XVI Legislatura, Doc. XV, n. 126.

## 1. Notizie generali

Il quadro normativo nel cui ambito opera la Cassa italiana di previdenza e assistenza a favore dei geometri liberi professionisti, soggetto di diritto privato (nella specie dell'associazione) ai sensi del d.lgs n. 509/1994, non ha subito mutamenti nell'anno cui si riferisce la presente relazione. E' pertanto sufficiente, al riguardo, rinviare alle precedenti relazioni della Corte dei conti.

L'ente provvede ai trattamenti di previdenza e assistenza nei confronti dei geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale e dei loro familiari, trattamenti consistenti, a norma della disciplina statutaria e regolamentare, nelle seguenti prestazioni: pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità, di inabilità, ai superstiti (di reversibilità o indirette); indennità di maternità e provvidenze straordinarie agli iscritti, ai pensionati ed ai superstiti che vengano a trovarsi in particolari condizioni di bisogno.

Ai sensi di Statuto, inoltre, la Cassa può attuare, nei limiti delle disposizioni di legge, trattamenti volontari di previdenza e di assistenza sanitaria integrativa, mediante apposite gestioni autonome, nonché provvedere a forme di tutela sanitaria anche mediante la stipula di polizza assicurativa su base volontaria a favore degli iscritti e dei pensionati.

Sono iscritti obbligatoriamente alla Cassa tutti i soggetti iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitino, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione, il cui esercizio è presunto, salvo prova contraria (art. 5.1 dello Statuto).<sup>2</sup>

Le risorse finanziarie occorrenti alla Cassa per l'erogazione delle prestazioni istituzionali e per le spese di gestione derivano dai contributi obbligatori a carico degli iscritti e dai proventi del suo patrimonio immobiliare e mobiliare, non essendo ad essa consentito, ai sensi del d.lgs n. 509/1994, fruire di finanziamenti o altri ausili pubblici di carattere finanziario.

---

<sup>2</sup> Su questo regime, in vigore, sin dal 2003, è intervenuta la delibera del Comitato dei delegati del 26-28 maggio 2008 – trasmessa ai Ministeri vigilanti ma non ancora approvata – con la quale sarebbe resa obbligatoria, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, l'iscrizione alla Cassa di tutti gli iscritti all'Albo, venendo così a cadere il riferimento all'esercizio della libera professione e, quindi, la possibilità di fornire la prova contraria alla connessa presunzione. Tale misura era, dalla stessa Cassa, ritenuta strumento idoneo ad assicurare la migliore qualificazione dei geometri nel mondo del lavoro e a chiarire tutte quelle posizioni che presentano elementi d'incertezza del profilo professionale. Peraltro, il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 123/2009 (assentita dai Ministeri vigilanti) – è da ritenere nell'incertezza, considerato anche il tempo trascorso, circa l'approvazione della delibera del maggio 2008 – ha adottato disposizioni di semplificazione delle modalità idonee a fornire da parte dell'interessato la prova contraria per l'esercizio della libera professione.

La contribuzione obbligatoria è costituita dal contributo soggettivo annuo, in percentuale del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, e dal contributo integrativo sotto forma di una maggiorazione percentuale che gli iscritti devono applicare su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale di affari a fini IVA.

Sono, inoltre, dovuti alla Cassa i contributi e i versamenti previsti, rispettivamente, per l'erogazione dell'indennità di maternità e per l'esercizio della facoltà di ricongiunzione di periodi assicurativi diversi.

E' utile ricordare come la Cassa, al fine di garantire le prestazioni nel lungo periodo e l'equilibrio tendenziale tra le prestazioni medesime e i contributi versati, ha disposto, a decorrere dall'1 gennaio 2007, il progressivo incremento dell'aliquota della contribuzione soggettiva (Comitato dei Delegati del 24 maggio 2006). Essa è fissata nella percentuale del 10 per cento per il 2007, con un successivo aumento biennale dello 0,5 per cento a decorrere dal 2008, sino ad arrivare al 12 per cento nel 2014. E' stato altresì stabilito, nel medesimo arco temporale, l'innalzamento con cadenza biennale, del contributo soggettivo e di quello integrativo minimo, rispettivamente fissati in € 1.750 (per arrivare ad € 2.500 nel 2014) ed in € 700 (€ 1.000 nel 2014). Con riguardo al contributo integrativo è da ricordare come, con decorrenza già dall'1 gennaio 2004, la maggiorazione percentuale venne portata dal 2 al 4 per cento.

Per il 2009 l'aliquota della contribuzione soggettiva è, dunque, fissata al 10,5 per cento (per redditi fino a € 134.900); il contributo soggettivo minimo in € 2.000; quello integrativo minimo in € 800. Questi importi sono stabiliti nella delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa del 27 novembre 2008 (approvata dai Ministeri vigilanti), con la quale è stato anche individuato, per il medesimo anno, il coefficiente di rivalutazione delle pensioni e di rivalutazione degli scaglioni di reddito ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza (pari all'1,72 per cento).

Con riguardo alle pensioni di vecchiaia, è da ricordare, che, con decisione del Comitato dei Delegati del 24 maggio 2006, fu aumentata l'anzianità contributiva utile alla maturazione del diritto da trenta a trentacinque anni (progressivamente dal 2007 al 2014), mentre sul periodo reddituale da prendere in considerazione per il calcolo retributivo – già gradualmente innalzato, sin dal 1998, dai migliori dieci redditi degli ultimi quindici anni, ai migliori venticinque degli ultimi trenta anni – incidono, per le pensioni maturate nel 2009, coefficienti di rendimento compresi tra l'1,75 per cento (per redditi sino ad € 10.400) e lo 0,30 per cento (per lo scaglione di reddito compreso tra € 103.751 ed € 134.900).

Come già posto in evidenza nelle precedenti relazioni, il sistema tecnico-finanziario della Cassa è un sistema a ripartizione cui, sino al 2006, è stato applicato il metodo del calcolo reddituale delle prestazioni pensionistiche (metodo di calcolo già previsto dalla l. 773/1982, di riforma della Cassa)<sup>3</sup>.

A decorrere dal 1 gennaio 2007 è stato introdotto, nel rispetto del principio del *pro rata*, il criterio del calcolo contributivo per la liquidazione delle pensioni di anzianità<sup>4</sup>, fermi restando i requisiti di accesso relativi all'anzianità contributiva ed all'età anagrafica, con la conservazione del sistema retributivo/reddituale per le pensioni di vecchiaia, invalidità ed inabilità.

Nel cammino intrapreso verso il graduale passaggio al sistema contributivo, la Cassa (Delibere n. 3/2008 e n. 8/2008) ha disposto, anche, la modifica del calcolo delle pensioni di vecchiaia per le annualità contributive eccedenti la quarantesima, applicando a esse il sistema contributivo, nel rispetto del principio del *pro rata* per le anzianità già maturate al 31 dicembre 2008.<sup>5</sup>

E', infine, da rilevare come il Comitato dei Delegati con delibera n. 6/2009 (approvata dai Ministeri vigilanti il 6 giugno 2010), al fine di assicurare nel tempo la sostenibilità della gestione, abbia disposto, a decorrere dall'1 gennaio 2010, il graduale innalzamento del requisito di età per accedere alla pensione di vecchiaia con il sistema retributivo, che passa da 65 anni a 65 e sei mesi (2010), per attestarsi a regime (2013) su 67 anni. Rimane, invece, il requisito dei 65 anni per l'accesso a un trattamento liquidato con il sistema contributivo, nel rispetto del principio del *pro rata* per le anzianità maturate.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Con l'introduzione - a decorrere dal 2003, contestualmente all'abolizione dell'istituto della restituzione dei contributi - della pensione di vecchiaia anche per i titolari di periodi assicurativi inferiori all'anzianità contributiva minima, è stata fatta, per essa, applicazione del sistema del calcolo contributivo di cui alla l. 335/1995, sistema, questo, previsto anche per la liquidazione dei supplementi di pensione.

<sup>4</sup> La relativa modifica al regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza e assistenza è stata adottata con decisione del Comitato dei Delegati del 24 maggio 2006, approvata dai Ministeri vigilanti il 9 ottobre 2006.

<sup>5</sup> Con le medesime delibere, la Cassa ha modificato anche altre disposizioni del regolamento di attuazione delle attività di previdenza e assistenza (anch'esse assentite dai Ministeri vigilanti). Si tratta dell'esclusione della possibilità di annullare le pensioni corrisposte, salvo l'accertamento dell'erogazione in difetto dei requisiti richiesti, nonché dell'applicazione alle pensioni di vecchiaia del calcolo in *pro rata* dei migliori dieci redditi - per gli anni di contribuzione sino al 1997 - con riferimento ai redditi dichiarati sino al 2008.

<sup>6</sup> L'assenso dei Ministeri vigilanti ha riferimento alle sole, corrispondenti, modifiche regolamentari, mentre s'è fatta riserva di parere sulle modifiche allo Statuto. Con la delibera n. 6/2009 sono state, infatti, apportate modifiche agli artt. 2 ("Pensioni di vecchiaia") e 34 ("Disposizione transitoria") dello Statuto. Con la medesima delibera sono state introdotte modifiche e integrazioni anche all'art. 33 ("Disposizioni finali") al fine di assicurare la tutela previdenziale, limitando le ipotesi in cui la contribuzione rimane improduttiva.



## 2. Gli organi

Gli organi della Cassa sono costituiti dall'Assemblea degli iscritti, dal Comitato dei Delegati degli iscritti, dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente, dalla Giunta esecutiva e dal Collegio dei Sindaci, tutti di durata quadriennale, ad eccezione, com'è ovvio, dell'Assemblea degli iscritti.

Per quanto attiene alla composizione e regole di elezione o nomina degli organi collegiali si fa rinvio agli ampi cenni dedicati, al riguardo, nei precedenti referti.

Nel maggio 2009 il Comitato dei Delegati (nella composizione risultante dalla consultazione del febbraio 2009) ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 2009-2013 che, a sua volta, ha proceduto all'elezione del Presidente, del Vice Presidente e dei tre componenti la Giunta esecutiva. Per quanto attiene ai componenti del Collegio dei Sindaci, essi non sono stati interessati da operazioni di rinnovo, in quanto nominati nel novembre del 2007.

L'onere complessivo del 2009 per compensi agli organi e rimborsi spese è di €/mgl 4.111 (€/mgl 3.724 a favore dei componenti degli organi di amministrazione e €/mgl 387 per il Collegio sindacale) con un incremento di €/mgl 1.273 rispetto al 2008, pari in percentuale al 44,9.

L'aumento, non lieve, di questa categoria di spesa è essenzialmente da ricondurre alla delibera del Comitato dei Delegati (adottata nella seduta del 26 novembre 2008) con la quale sono stati fissati, con decorrenza dal 1 gennaio 2009, nuovi criteri e parametri per la quantificazione e l'attribuzione dei compensi agli organi. Si tratta, in buona sostanza, dell'aggiornamento della misura delle varie voci di compenso (indennità di carica; indennità giornaliera per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per incarichi speciali; gettone di presenza; rimborso spese di soggiorno e di viaggio) già determinati con delibera del 2001 e rimasti invariati, salvi gli adeguamenti ISTAT via via intervenuti.<sup>7</sup>

Di là dall'incremento della misura dei compensi, la delibera del 2008 allinea l'importo dell'indennità giornaliera per esercizio delle funzioni istituzionali a quello per incarichi specifici aggiuntivi (ad es. componente di Commissione) e prevede che le spese di viaggio sostenute dai componenti il Comitato dei Delegati siano rimborsate in misura forfetaria (come già per le spese di soggiorno) secondo predeterminati scaglioni chilometrici (cui corrispondono importi compresi tra i 150 e i 900 euro, per

<sup>7</sup> Già nel 2006, peraltro, fu determinato l'aggiornamento della sola misura del rimborso delle spese di soggiorno ai Delegati.

distanze oltre i 1.000 km). Non è prevista, invece, la corresponsione dell'indennità giornaliera di funzione "per ogni giorno effettivo e necessario di viaggio per raggiungere il luogo di svolgimento dell'attività", secondo quanto disposto dalla delibera del 2001.

Le tabelle da 1 a 1.3 riportano i dati analitici, quali forniti dalla Cassa, relativi alla misura dei compensi e delle altre indennità ai componenti gli organi, per i quali è prevista la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.

(Tabella 1)

|                                         |           |                 | (euro)      |             |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|
| Indennità                               | di carica | (importo annuo) | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| PRESIDENTE                              |           |                 | 84.307,44   | 100.000     |
| VICE PRESIDENTE                         |           |                 | 46.379,99   | 55.000      |
| COMPONENTE GIUNTA ESECUTIVA             |           |                 | 33.736,72   | 40.000      |
| COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |           |                 | 29.545,39   | 35.000      |
| PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE           |           |                 | 15.184,96   | 18.000      |
| COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE           |           |                 | 12.642,68   | 15.000      |
| COMPONENTE COMITATO DEI DELEGATI        |           |                 | 2.175,83    | 3.000       |

(Tabella 1.1)

|                                                                                   |  |  | (euro)      |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-------------|
| Indennità giornaliera per funzioni istituzionali e di viaggio (importo unitario)* |  |  | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| PRESIDENTE                                                                        |  |  | 91,62       | 250         |
| VICE PRESIDENTE                                                                   |  |  | 91,62       | 250         |
| COMPONENTE GIUNTA ESECUTIVA                                                       |  |  | 91,62       | 250         |
| COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE                                           |  |  | 91,62       | 250         |
| PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE                                                     |  |  | 91,62       | 250         |
| COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE                                                     |  |  | 91,62       | 250         |
| COMPONENTE COMITATO DEI DELEGATI                                                  |  |  | 91,62       | 250         |

\* Per il 2009 l'indennità giornaliera è rapportata al solo svolgimento delle funzioni istituzionali

(Tabella 1.2)

|                                                                             |  |  | (euro)      |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-------------|
| Indennità giornaliera per incarichi specifici aggiuntivi (importo unitario) |  |  | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| PRESIDENTE                                                                  |  |  | 148,87      | 250         |
| VICE PRESIDENTE                                                             |  |  | 148,87      | 250         |
| COMPONENTE GIUNTA ESECUTIVA                                                 |  |  | 148,87      | 250         |
| COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE                                     |  |  | 148,87      | 250         |
| COMPONENTE COMITATO DEI DELEGATI                                            |  |  | 240,49      | 250         |

(Tabella 1.3)

| Gettone di presenza (importo unitario)  | (euro)      |             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|
|                                         | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| PRESIDENTE                              | 74,44       | 100         |
| VICE PRESIDENTE                         | 74,44       | 100         |
| COMPONENTE GIUNTA ESECUTIVA             | 74,44       | 100         |
| COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 74,44       | 100         |
| PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE           | 148,87      | 200         |
| COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE           | 148,87      | 200         |
| COMPONENTE COMITATO DEI DELEGATI        | 74,44       | 100         |

### 3. Il personale

La consistenza del personale della Cassa è indicata nella tabella 2. Essa, costituita da 61 uomini e 80 donne, non ha subito variazioni nel numero complessivo mentre, nella sua composizione, diminuisce di una unità il personale di qualifica dirigenziale e variazioni di modesto rilievo interessano il personale di area.

(Tabella 2)

|                    | 2008 | 2009 |
|--------------------|------|------|
| Direttore Generale | 1    | 1    |
| Dirigente          | 5    | 4    |
| Quadri             | 8    | 8    |
| Area A             | 30   | 30   |
| Area B             | 83   | 85   |
| Area C             | 12   | 13   |
| Area D             | 2    | 0    |
| Totale             | 141  | 141  |

Il 2009 è stato interessato dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente dagli enti previdenziali privatizzati che ha rideterminato per il periodo 2008-2009 le componenti economiche della categoria.

Per quanto attiene ai dirigenti il loro rapporto di lavoro è regolato da contratti individuali a termine (che rinviano per la parte giuridica al contratto collettivo di categoria).

I costi per il direttore generale sono esposti nella tabella 3 di raffronto tra il 2008 e il 2009.

(Tabella 3)

| Direttore Generale                  | (euro)  |         |
|-------------------------------------|---------|---------|
|                                     | 2008    | 2009    |
| Retribuzione da contratto           | 193.325 | 197.453 |
| Oneri previdenziali e assistenziali | 59.351  | 60.211  |
| Accantonamenti TFR                  | 402     | 550     |

Rispetto al consuntivo dell'esercizio 2008, i costi complessivi per il personale registrano un aumento di 181 mila euro, in conseguenza, tra l'altro, dei rinnovi contrattuali, dei passaggi di livello e dell'indicizzazione degli stipendi dei dirigenti.